

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2180

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

GORIA, BIANCO GERARDO, ABETE, ALIVERTI, ALLOCCA, AMALFITANO, ANDREOLI, ARMELLIN, BALESTRACCI, BAMBI, BASSETTI, BASSI, BERNARDI GUIDO, BIANCHI, BOFFARDI, BONALUMI, BONFERRONI, BORTOLANI, BORRI, BOTTA, BRICCOLA, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARELLI, CARLOTTO, CASATI, CATTANEI, CAVIGLIASSO, CENI, CERIONI, CITARISTI, CITTERIO, CRISTOFORI, DAL CASTELLO, DELL'ANDRO, DE POI, ERMINERO, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FONTANA ELIO, FORNASARI, FIORET, FIORI GIOVANNINO, GAITI, GALLI LUIGI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, GARZIA, GITTI, GOTTARDO, GRIPPO, IANNIELLO, LAFORGIA, LAGANA, LO BELLO, MANCINI VINCENZO, MALFATTI, MARABINI, MEROLLI, MENSORIO, MENZIANI, MERLONI, MORO, NAPOLI, ORSINI GIANFRANCO, PATRIA, PERRONE, PICANO, PICCOLI MARIA SANTA, PISICCHIO, PORCELLANA, PORTATADINO, POSTAL, PUCCI, PUMILIA, QUARENGHI, QUIETI, RENDE, ROSSI DI MONTELEA, ROSSI, RUBBI EMILIO, RUBINO, RUSSO VINCENZO, SABBATINI, SANESE, SILVESTRI, SPOSETTI, STEGAGNINI, TANTALO, TESINI ARISTIDE, TOMBESI, USELLINI, VIETTI, VISCARDI, ZAMBON, ZANFORLIN, ZANIBONI, ZARRO, ZOPPI, ZOSO, ZUECH, ZURLO

Presentata il 9 dicembre 1980

**Modifiche ai decreti di attuazione della riforma tributaria
intese a sostenere lo sviluppo della piccola e media impresa**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il primo periodo di applicazione della riforma tributaria ha, fra l'altro, consentito di constatare come non sempre il principio che richiede una costante ricerca della determinazione del reddito effettivo è rispettato dalla normativa in essere.

Tale considerazione pare tanto più rilevante nel caso della piccola e media impresa: il sistema tributario si aggiunge

quindi ai già troppi ostacoli che frenano lo sviluppo di un apparato produttivo al quale tutti annettono importanza crescente.

Pur non nascondendosi le difficoltà di eliminare tale ostacolo e così stimolare lo sviluppo delle imprese minori anche attraverso una più puntuale determinazione dei fatti aziendali e quindi una tassazione dei soli redditi effettivi, si ritiene utile portare qualche contributo, che il dibattito

to parlamentare non mancherà di ampliare convenientemente, alla razionalizzazione delle norme tributarie.

La presente proposta di legge si sviluppa attraverso undici articoli.

Articolo 1.

Con la modifica proposta si intende accentuare l'intento agevolativo della norma originaria che — come si esprime la relazione ministeriale — intendeva incentivare « ... le imprese che mirano ad effettuare trasformazioni e ristrutturazioni utili al miglior funzionamento degli impianti e all'incremento della produttività ». Si propone quindi di utilizzare lo strumento fiscale come elemento di programmazione economica, in questo particolare periodo congiunturale in cui le imprese sentono un acuto bisogno di riconversione e ristrutturazione.

Dal punto di vista tecnico, questa incentivazione degli investimenti avviene trattando le plusvalenze reinvestite nel modo analogo ai contributi in conto impianti erogati dallo Stato e da altri enti pubblici.

Articolo 2.

Gli attuali livelli inflazionistici hanno ormai sminuito il significato economico del processo d'ammortamento con la conseguente impossibilità dell'impresa di autofinanziarsi al fine di mantenere inalterata la propria potenzialità produttiva. Sorge quindi il problema di evitare che dalle imprese vengano prelevate delle risorse (sia come dividendi e sia come imposte) non derivanti dal reddito effettivamente prodotto, poiché, in caso contrario, si distribuirebbe il capitale.

Questa distribuzione del capitale si ha — indubbiamente — nell'ipotesi in cui non si tiene conto dell'esigenza — continuamente ribadita dalla dottrina economica — di considerare nella determinazione del reddito l'accantonamento al fondo rinnovamento impianti.

A questo proposito si ricorda che la legge delega (articolo 2/16) aveva stabilito il principio per cui nella determinazione del reddito imponibile occorre tener conto « ... delle esigenze di efficienza, raffor-

zamento e razionalizzazione dell'apparato produttivo ».

E di tutta evidenza come la proposta in esame recepisca, in pieno, lo spirito del legislatore delegante.

Dal punto di vista operativo, l'accantonamento proposto ricalca lo schema vigente relativo all'esenzione — ai fini ILOR — degli investimenti effettuati nel Mezzogiorno (articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601).

Articoli 3 e 4.

Attualmente, in base all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, la compensazione fra utili e perdite di esercizi diversi è ammessa — ai soli fini IRPEG — solo per le società di capitale e per gli enti pubblici e privati che esercitano un'attività commerciale. Questa limitazione è una novità della riforma tributaria in quanto precedentemente — vigente il T.U.I.D. del 1958 — l'articolo 112, secondo comma, del testo unico citato estendeva la compensazione degli utili e delle perdite anche alle ditte individuali che avessero chiesto la tassazione in base a bilancio ai sensi dell'articolo 104 del T.U.I.D.

Resta quindi inspiegabile il motivo per cui la nuova disciplina della riforma — pur attribuendo sempre maggior peso alle scritture contabili anche nelle imprese individuali — ha limitato ai soli soggetti IRPEG la possibilità di compensare utili e perdite.

Occorre poi prendere in considerazione la possibilità del riporto delle perdite anche ai fini ILOR. La normativa vigente (articolo 4, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599) esclude tale possibilità. Circa la legittimità di questa esclusione occorre tenere presente quanto segue:

a) la relazione ministeriale allo schema del 29 settembre 1973, n. 599, così si esprime:

« La disciplina della determinazione dell'imponibile ai fini dell'ILOR risul-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ta, in definitiva, assai semplice. Data la fondamentale esigenza di evitare ogni difformità tra gli imponibili determinati ai fini delle imposte erariali e quelli dell'imposta locale sui redditi, si è prevista, secondo quanto disposto dalla legge delega, l'applicazione dell'ILOR ai singoli redditi determinati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e al reddito complessivo netto (ovvero ai singoli redditi prodotti nel territorio dello Stato) determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Solo quando le imposte erariali sui redditi non sono applicate, si fa luogo ad un autonomo accertamento, ma, in tal caso, si applicano i medesimi criteri previsti dalle norme che disciplinano rispettivamente le imposte erariali stesse.

Il riferimento ai redditi determinati ai fini delle imposte erariali sui redditi, comporta che, anche agli effetti dell'applicazione dell'ILOR trovino applicazione le norme che consentono la detrazione delle perdite subite dal contribuente, secondo la disciplina prevista per le imposte erariali suddette. È questa, in un certo senso, una alterazione della natura reale dell'ILOR, per lo meno in quanto si ammettono deduzioni di perdite relative a cespiti tra loro diversi. Prevale tuttavia sulle caratteristiche strutturali del tributo l'esigenza del coordinamento con le imposte erariali, particolarmente accentuata dall'espresso rinvio (articolo 8, primo comma) alle disposizioni in materia di accertamento e riscossione, che sono formulate unitariamente per tutte le imposte sui redditi »;

b) nello schema dell'articolo 4 del decreto delegato sottoposto alla commissione parlamentare dei trenta non figurano le parole «escludendo in ogni caso le deduzioni di cui all'articolo 17 di detto decreto (598)» che risultano poi incluse nel testo definitivo di detto articolo 4;

c) con ordinanza emessa il 28 settembre 1978, la commissione tributaria di primo grado di Milano ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, terzo comma, e dell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 599,

in quanto sembrano violare i limiti e i criteri del punto n. 2 dell'articolo della legge delega (n. 825).

Articolo 5.

Con l'attuale norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, il legislatore aveva inteso eliminare tutte quelle incertezze sorte in passato — vigente il T.U.I.D. del 1958 — circa l'identificazione delle cosiddette « spese di manutenzione ». Se il criterio attuale è accettabile dal punto di vista dell'individuazione dei costi, non lo è invece da quello quantitativo. Occorre infatti tener presente che la conservazione e il miglioramento dell'efficienza dei mezzi di produzione genera costi sempre maggiori. Inoltre, rapportando questi costi al valore storico dei relativi cespiti, per i noti livelli di inflazione, si ha una incidenza percentuale sempre più elevata.

È quindi evidente l'inadeguatezza della attuale percentuale del cinque per cento di deducibilità dei costi di manutenzione e che la stessa debba essere necessariamente elevata.

Infine, viene proposto di porre rimedio alla sperequazione in cui vengono attualmente a trovarsi le imprese di nuova costituzione, in quanto, non avendo dei beni ammortizzabili all'inizio del periodo d'imposta, possono dedurre solo un quinto dei propri costi di manutenzione.

Articoli 6 e 7.

L'attuale sistema impositivo — articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 — considera per l'impresa conseguiti i ricavi relativi alle cessioni di beni mobili, per il solo fatto della loro consegna o spedizione.

Non è rilevante il momento dell'effettivo realizzo, e ove questo manchi in tutto od in parte, l'eventuale perdita sarà considerata nel periodo d'imposta in cui si concretizzerà secondo le condizioni previste.

Questa normativa risponde a un criterio logico del tutto accettabile e del re-

sto, in un normale andamento economico, non crea particolari problemi perché la sfasatura tra il conseguimento ed il realizzo dei ricavi, si compensa nel succedersi dei periodi d'imposta e perché i mancati realizzi, contenuti in livelli fisiologici, trovano un correttivo nel fondo rischi su crediti — primo comma dell'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 — e perché il ritardato riconoscimento fiscale delle perdite non crea, in casi normali, particolari problemi.

Quando, però, si entra in un periodo di recessione economica la difficoltà di realizzare i ricavi, o quanto meno il ritardo, aggrava per l'impresa il peso finanziario ed infine quegli stessi ricavi concorrono a formare un reddito soggetto all'imposizione fiscale.

Il fenomeno si manifesta in tutta la sua gravità quando, entrata in crisi la grande impresa, la crisi stessa si ribalta sulla miriade di piccole e medie imprese subfornitrici. E gli effetti tanto più sono gravi quanto più la dipendenza è stretta.

Da un'indagine a campione condotta su 58 imprese facenti parte dell'indotto Indesit, è risultato che il 63 per cento avevano un fatturato verso quest'ultima fino al 25 per cento del complessivo, il 35 per cento un fatturato dal 25 al 60 per cento ed il restante 2 per cento un fatturato superiore al 60 per cento.

In questi casi l'accantonamento nel limite massimo del 5 per cento nel fondo rischi su crediti non costituisce un sufficiente correttivo.

Da queste motivazioni è giustificata la richiesta di rinviare l'imposizione relativa a quella parte del reddito derivante da ricavi non realizzati e non immediatamente realizzabili per essere l'impresa debitrice soggetta alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, sulla amministrazione controllata e sulla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché sull'amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95,

al momento dell'effettivo parziale o totale realizzo.

Il rinvio si può ottenere aggiungendo un comma all'articolo 66 ed all'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, rispettivamente per le imprese a contabilità ordinaria e per le imprese minori.

Quanto si propone, è una modifica analoga a quella introdotta in materia di accantonamenti per rischi su crediti per interessi di mora, decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1979, n. 170.

Articolo 8.

Con la proposta si intende estendere l'agevolazione relativa alla liberalità anche all'ipotesi in cui il periodo di imposta non presenta un risultato positivo. Infatti, con il sistema del riporto delle perdite è possibile recuperare parte di questa agevolazione.

Articoli 9 e 10.

Come è noto, il testo originario della norma in esame prevedeva la contabilità cosiddetta «semplificata» per le imprese che conseguivano ricavi per un ammontare non superiore a centottanta milioni di lire.

Detto limite è stato poi aumentato a trecentosessanta milioni con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1977, n. 888, e a quattrocentottanta milioni con l'articolo 3 della legge 29 febbraio 1980, n. 31.

Tenuto conto degli attuali elevati livelli inflazionistici, è opportuno procedere ad un nuovo adeguamento del limite con cui si concede alle imprese la facoltà di tenuta delle scritture contabili con modalità semplificate.

Al fine poi di tenere conto di diffuse realtà, si propone una fascia intermedia tra l'obbligo della contabilità sistematica e la contabilità semplificata prevedendo per la medesima la disponibilità di scritture che già sono in uso in tutte le aziende piccole e medie essendo nel contempo sufficientemente analitiche, sui fatti rilevanti, da garantire il fisco rispetto a possibilità di consistenti frodi.

Articolo 11.

Il criterio di valutazione dei prodotti finiti - basato sul minore fra costo e valore normale - previsto dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è indubbiamente il più corretto sotto il profilo economico-aziendale.

La determinazione del costo di produzione dei prodotti finiti avviene aggiungendo all'insieme dei costi di acquisto delle materie prime quelli relativi alla loro trasformazione. In pratica, nel costo di trasformazione vengono inclusi il costo del lavoro direttamente imputabile alle unità prodotte (comprensivo degli oneri accessori) ed i relativi costi generali di produzione quali: stipendi e salari del personale tecnico di stabilimento, ammortamenti dei cespiti attinenti la produzione, forza motrice, spese di manutenzione, ecc. Questi costi generali di produzione vengono attribuiti alle rimanenze in base a parametri prefissati che tengono conto del livello di

capacità produttiva normale rispetto a quella effettivamente consuntivata.

L'adozione di questo criterio di valutazione implica - evidentemente - l'esistenza di un sistema di rilevazioni amministrative piuttosto complesso. È altrettanto evidente che questi sistemi di rilevazioni non sono generalmente adottati dalle piccole e medie imprese per comprensibili motivi economico-organizzativi. Occorre quindi permettere a questo tipo di imprese di adottare un criterio di valutazione dei prodotti finiti più agevole dal punto di vista applicativo. Con il criterio proposto, la valutazione dei prodotti finiti avviene in base al presunto valore netto di realizzo. Detto valore è rappresentato dal prezzo di vendita normale al netto dei costi che debbono ancora essere sostenuti per effettuare la vendita (ad esempio: commissioni, trasporto, assicurazioni, garanzia, ecc.).

Tenuta in conto l'urgenza dei problemi considerati e dichiarando sin da ora la proposta estremamente aperta ai contributi che in sede di dibattito saranno certamente portati, ci si augura un rapido esame della presente iniziativa.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il quinto comma dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Le plusvalenze realizzate ai sensi dei precedenti commi non concorrono a formare il reddito d'impresa se e nella misura in cui siano accantonate in apposito fondo del passivo e siano reinvestite in beni ammortizzabili entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello di realizzo. Sui beni oggetto del reinvestimento non è ammessa la deduzione della quota di ammortamento anticipato previsto dal terzo comma dell'articolo 68. All'atto del reinvestimento l'ammontare reinvestito

sarà trasferito al fondo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 55 e trattato con le modalità ivi previste. L'ammontare non reinvestito entro il secondo periodo d'imposta concorrerà a formare il reddito del periodo stesso. ».

ART. 2.

Dopo il primo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente comma:

« Sono altresì deducibili, nei limiti del 30 per cento del reddito dichiarato, gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo e destinati ad essere impiegati nella costruzione, ampliamento o riattivazione di impianti ammortizzabili. L'ammontare non utilizzato entro il secondo periodo d'imposta concorrerà a formare il reddito del periodo stesso. L'utilizzazione di questo fondo è regolata dalle modalità previste dall'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. ».

ART. 3.

Dopo l'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente:

« ART. 75-bis. — La perdita di un periodo di imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, è portata in diminuzione del reddito complessivo imponibile dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quinto.

La disposizione di cui al primo comma si applica a condizione che i soggetti dispongano comunque delle scritture contabili previste dagli articoli 14, 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenute secondo il disposto dell'articolo 22 del citato decreto. ».

ART. 4.

Il terzo comma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 599, è sostituito dal seguente:

« Nei confronti dei soggetti indicati alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, l'imposta si applica sull'ammontare del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, ovvero, quando questa non è applicata, con i criteri previsti per la determinazione del predetto reddito complessivo ».

ART. 5.

L'ultimo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dai seguenti:

« I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione sono deducibili fino al limite del quindici per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultante allo inizio del periodo di imposta dal registro dei beni ammortizzabili e riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito.

Detta aliquota è determinata nel cinque per cento del costo degli immobili. Il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può determinare aliquote superiori al cinque per cento, ma non al quindici per cento in relazione a categorie di imprese, da individuarsi con riferimento alla normativa relativa alle aliquote di ammortamento dei cespiti ammortizzabili quando gli immobili siano destinati allo sviluppo di attività per le quali le spese di riparazione, manutenzione e ammodernamento risultino particolarmente elevate.

Per imprese di nuova costituzione la deducibilità è limitata, per il primo esercizio, al dieci per cento del costo dei cespiti esclusi quelli immobiliari. L'eccedenza è deducibile in quota costante nei cinque periodi di imposta successivi. ».

ART. 6.

All'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente comma:

« Gli accantonamenti iscritti in apposito fondo del passivo a fronte dei rischi su crediti derivanti da cessioni di merci e prestazioni di servizi, nei confronti di imprese assoggettate alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, sull'amministrazione controllata e sulla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché sull'amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, possono essere dedotti nel periodo di imposta in cui ha inizio una delle dette procedure, fino al limite del cinquanta per cento dei crediti medesimi, risultanti in bilancio al termine dello stesso periodo di imposta, in aggiunta agli accantonamenti previsti dal precedente primo comma. Tale fondo rappresenta sopravvenienza attiva nel periodo di imposta in cui si verificherà il recupero totale o parziale dei crediti relativi, mentre la perdita parziale o totale dei crediti sarà portata in diminuzione delle perdite nel periodo di imposta in cui la medesima diviene definitiva. ».

ART. 7.

Dopo il numero 2 del primo comma dell'articolo 72, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto il seguente numero:

« 2-bis) fino al cinquanta per cento dei crediti relativi a cessione di beni e prestazione di servizi nei confronti di imprese assoggettate alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo, sulla amministrazione controllata e sulla liquidazione coatta amministrativa ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché sull'amministrazione straordinaria ai sensi della legge 3 aprile 1979, n. 95, ri-

sultanti al termine del periodo di imposta in cui ha inizio una delle dette procedure. Le somme dedotte rappresentano sopravvenienza attiva nel periodo di imposta in cui saranno in tutto o in parte realizzate, mentre la perdita parziale o totale sarà portata in diminuzione delle perdite nel periodo di imposta in cui la medesima diviene definitiva. I soggetti che si avvalgono di tale facoltà debbono allegare alle dichiarazioni annuali dei periodi di imposta interessati un apposito prospetto indicante i singoli crediti, nonché l'ammontare della detrazione richiesta; ».

ART. 8.

Il secondo comma dell'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è sostituito dal seguente:

« Sono inoltre deducibili:

a) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche che perseguono esclusivamente finalità comprese fra quelle indicate nel precedente comma o finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per cento dei costi e degli oneri non suscettibili di imputazione specifica di cui all'ultimo comma dell'articolo successivo;

b) le erogazioni liberali fatte a favore di persone giuridiche aventi sede nel Mezzogiorno che perseguono esclusivamente finalità di ricerca scientifica, per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per cento dei costi e degli oneri non suscettibili di imputazione specifica di cui all'ultimo comma dell'articolo successivo;

c) le erogazioni liberali fatte a favore di università e di istituti di istruzione universitaria, per un ammontare complessivamente non superiore al cinque per cento dei costi e degli oneri non suscettibili di imputazione specifica di cui all'ultimo comma dell'articolo successivo. ».

ART. 9.

Il primo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che a norma del codice civile non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 13, qualora i ricavi, di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno non abbiano superato seicento milioni di lire, sono esonerati per il successivo triennio dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto ».

Il settimo comma dello stesso articolo 18 è sostituito dal seguente:

« I soggetti che intraprendono l'esercizio di una impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno, non superiore a seicento milioni di lire, possono per il primo anno tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo ».

Il primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

« I contribuenti che, nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari non superiore a seicento milioni di lire, possono adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23 mediante la tenuta di un bollettino a madre e figlia ».

L'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, è sostituito dal seguente:

« I contribuenti che, nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume di

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

affari non superiore a seicento milioni di lire, devono provvedere:

a) all'annotazione delle liquidazioni periodiche e ai relativi versamenti entro il giorno 5 del secondo mese successivo a ciascuno dei primi tre trimestri solari;

b) al versamento dell'imposta dovuta entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. ».

ART. 10.

Dopo l'ottavo comma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

« Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresì ai soggetti indicati alle lettere c) e d) dell'articolo 13 qualora i ricavi di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, conseguiti in un anno non abbiano superato l'ammontare di mille e cinquecento milioni di lire, a condizione che, secondo le disposizioni da impartirsi con decreto del Ministro delle finanze, dispongano comunque:

1) del libro dei cespiti ammortizzabili;

2) del libro degli inventari;

3) di scritture analitiche relative ai rapporti con gli istituti di credito, con i clienti e con i fornitori. ».

ART. 11.

All'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In deroga ai criteri di valutazione previsti nei commi precedenti i prodotti finiti possono essere valutati in base al presunto ricavo al netto delle spese di vendita non ancora sostenute. ».